

Il contenzioso tributario apre alla svolta telematica

Processo in rete. Il decreto sdogana il mandato al difensore con firma digitale senza autentica Via Pec le variazioni di indirizzo, intimazione online ai testimoni solo dal prossimo 1° settembre

Laura Ambrosi

Il decreto delegato sulla giustizia tributaria incrementa l'utilizzo degli strumenti digitali e delle tecnologie informatiche nel contenzioso.

Sottoscrizione procura alle liti

La prima novità, che entra in vigore con i giudizi instaurati in primo e in secondo grado a partire dal secondo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del decreto, concerne l'autentica della sottoscrizione della procura alle liti che è stata oggetto in alcune Sezioni civili della Cassazione (non quella tributaria) di dubbi interpretativi tanto da richiedere l'intervento delle Sezioni unite. La questione principale attiene alla possibilità per il difensore di autenticare la firma del cliente che conferisce mandato in un foglio differente e sepa-

rato dall'atto processuale (nella maggior parte dei casi con il processo telematico l'autenticazione non può essere apposta a margine o in calce all'atto).

La nuova norma prevede che in presenza di firma digitale del cliente di conferimento dell'incarico non è più necessaria l'autenticazione del difensore. Inoltre, se la procura è conferita su carta, il difensore deve depositare telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità. Viene poi precisato che la procura alle liti si considera apposta in "calce all'atto" quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme con l'atto cui la stessa si riferisce, ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata insieme con l'atto cui si riferisce



UNICO DEPOSITO
Gli atti depositati una volta non andranno più prodotti nelle fasi successive del procedimento



DISCUSSIONE MISTA
Sarà possibile svolgere la discussione anche da remoto se la parte ne aveva fatto richiesta

Pec del difensore

L'indirizzo Pec del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.

Diventa onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo Pec a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria che, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo né ad effettuare la comunicazione mediante deposito in segreteria.

In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno che deve poi informare gli altri colleghi. La violazione di questa disposizione e in ogni caso delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.

Carta addio

Incarico digitale

In presenza di firma digitale del cliente per il conferimento dell'incarico al professionista che lo rappresenta non è più necessaria l'autenticazione del difensore.

Violazioni sanabili

La violazione delle norme tecniche del processo tributario telematico non sarà considerato causa di invalidità del deposito, salvo in ogni caso l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.

Nuovi modelli dal Mef

I nuovi modelli per la redazione degli atti processuali, per le deposizioni testimoniali, - che saranno applicati dal 1° settembre 2024 - dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali dovranno essere approvati nelle more con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Fascicolo telematico

Per i procedimenti instaurati con ricorsi notificati il giorno dopo l'entrata in vigore del decreto gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o negli ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale.

Prova testimoniale

Occorre attendere i procedimenti instaurati a partire dal 1° settembre 2024 per poter notificare l'intimazione e il modulo di deposizione testimoniale anche in via telematica e per la sottoscrizione digitale del modello di testimonianza. I nuovi modelli per la redazione degli atti processuali, per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali da approvarsi con decreto Mef troveranno applicazione per i procedimenti successivi al 1° settembre 2024.

Udienze a distanza

Per i giudizi instaurati dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto vi sarà ufficialmente la possibilità, già in uso in varie corti di giustizia tributaria, per una parte, di svolgere la discussione in pubblica udienza in presenza, e, per l'altra (che ne ha fatto richiesta), di discutere da remoto.